

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5632 R	20 settembre 2005	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 15 marzo 2005 riguardante la legge concernente il finanziamento della rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri

La Commissione della legislazione ha deciso di affrontare con tempestività l'esame del messaggio n. 5632 così da poter garantire continuità e razionalità al processo in atto, iniziato nel 2002. Processo e interventi mirati principalmente a garantire una corretta sicurezza idraulica, ma anche a favorire una maggiore attenzione alle componenti di tipo ambientale, paesaggistico, naturale e di svago (pesca).

PREMESSA

I corsi d'acqua vanno visti non solo come luogo di passaggio delle acque di ruscellamento dalle valli verso i laghi, ma anche come habitat con diverse funzioni ecologiche ed aree privilegiate per lo svago e la ricreazione. Più in dettaglio, i corsi d'acqua naturali alimentano le falde acquifere dove preleviamo l'acqua che poi beviamo. Essi, inoltre, svolgono grazie alla vegetazione un contenimento della temperatura delle acque di superficie e una loro naturale autodepurazione. Ma non solo: i corsi d'acqua fungono da habitat alle diverse specie ittiche, sono gli assi preferenziali per gli spostamenti della fauna selvatica e rappresentano un luogo ideale di svago e di ricreazione per la popolazione nell'esercizio della pesca. Da ultimo, ma non per importanza, caratterizzano in modo significativo i nostri paesaggi e i luoghi dove viviamo. Sono questi i valori dei corsi d'acqua, valori parzialmente persi negli ultimi decenni a causa dell'invasiva correzione, della canalizzazione e della cementificazione di diversi fiumi, riali e ruscelli del nostro Cantone. A quei tempi sembrava giusto e razionale procedere in questo modo, sorretti da studi e ricerche. Il tempo ha dimostrato l'errata concezione che, se non corretta, può frenare l'ottimale interazione tra ambiente acquatico e ambiente terrestre.

Nel 2002 è stato stanziato un credito di franchi 750'000.- per dare inizio al recupero degli ecosistemi acquatici compromessi. Soldi che, sommati ai contributi della Confederazione, dei committenti e di varie Associazioni e Fondi (da notare un recente contributo di fr. 210'000.- del Canton Zurigo per una rinaturazione puntuale del fiume Laveggio), hanno permesso di concretizzare una dozzina di interventi in tutto il Cantone: il nuovo paesaggio fluviale del Mulino del Ghitello sulla Breggia a Morbio Inferiore, la rinaturazione del fiume Laveggio a Mendrisio-Rancate, i nuovi canneti sul lago Ceresio a Riva San Vitale e Carabietta, due passaggi per pesci sul fiume Cassarate a Lugano ed il recupero della vegetazione di sponda del fiume Verzasca a Gordola sono alcuni dei progetti realizzati.

Visti gli effetti positivi di questi interventi, ci si vuole ora dotare della necessaria base legale, così da poter dare continuità a questo importante lavoro di recupero e di rivalorizzazione dei nostri corsi d'acqua a favore delle generazioni future.

DISCUSSIONE IN COMMISSIONE

Per la discussione generale, la Commissione ha ritenuto di sentire l'autore dell'iniziativa parlamentare del 21.6.1999, dott. Righinetti. Ciò ha permesso di apportare alcune modifiche al messaggio stesso. Il 12.9.2005 il relatore si è pure incontrato con il Capodivisione dell'ambiente Bernardi e con i suoi diretti collaboratori ingg. Filippini e Putelli. Le modifiche, concordate con il dott. Righinetti e con il Dipartimento del territorio, trovano una loro logica ben precisa principalmente poiché garantiscono una più razionale facoltà di intervento dello Stato, maggiorando e migliorando le proposte concrete, con certe garanzie, anche da parte di piccole entità finalizzate comunque allo scopo.

PROPOSTE DI MODIFICA DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 2 cpv. 2 lett. c)

Si ritiene più chiara e comprensibile la seguente formulazione:

"c) i costi riconducibili a indennità ricorrenti versate per misure di gestione, di rinuncia allo sfruttamento o altre prestazioni simili".

Con questa formulazione si intende escludere dal sussidio i costi generati da prestazioni ricorrenti a carico di terzi, di solito agricoltori o altri gestori del territorio, per interventi di manutenzione e cura dei corsi d'acqua e dello spazio ad essi attribuito, le rive in senso lato, nonché le indennità per la rinuncia allo sfruttamento di diritti acquisiti (diritti d'acqua o di sfruttamento di spazi limitrofi ai corsi d'acqua e rive laghi).

Art. 3

Si è ritenuto opportuno non indicare cifre nella legge. L'importo quantitativo di riferimento è da situare ogni anno all'incirca al 2% dei proventi dei canoni d'acqua, come a decisione unanime del Gran Consiglio del 23.4.2001. Viene però ripreso nel presente rapporto. Ciò a motivo delle ampie rassicurazioni avute dal Direttore del Dipartimento del territorio e poiché in contrasto con i principi della legge sulla gestione e sul controllo finanziario (divieto di vincolo).

Nuova formulazione dell'art. 3

¹*Il Cantone assicura un adeguato finanziamento delle opere di rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri mediante crediti quadro quadriennali.*

²*I crediti sono iscritti al conto investimenti del Dipartimento del territorio, compatibilmente alle disponibilità finanziarie e ai limiti di Piano finanziario.*

Art. 4 cpv. 2

Da modificare come segue:

"... esegue compiti di promozione e di coordinamento (stralciare "di gestione") delle attività di rivitalizzazione definiti dal Consiglio di Stato".

Art. 5 cpv. 1

Da completare nel seguente modo:

"... del Gruppo di lavoro, *entro il 31 dicembre di ogni anno.*"
(Ciò permetterà una migliore quantificazione delle richieste.)

Art. 7 cpv. 2

Si propone di modificare il cpv. 2 come segue:

²Il Cantone può assumere in proprio (*stralciare "ricoprendo la funzione di committente, iniziative volte alla realizzazione di "*) studi di base, *progetti preliminari e (stralciare "all'esecuzione di") la tenuta a giorno dei rilievi ecomorfologici.* Esso può inoltre farsi carico di promuovere l'informazione e di pubblicare materiale inerente al recupero dei corsi d'acqua e delle rive lacustri".

Art. 8 cpv. 3

Da completare nel seguente modo:

"... dell'importo sussidiabile. *Per gli studi di base e le progettazioni preliminari può invece raggiungere il 100%.*"

Art. 8 cpv. 4

Da modificare come segue:

⁴(*stralciare "di regola"*) Il committente (*stralciare "deve garantire almeno il 20% del finanziamento"*) *partecipa al finanziamento con un contributo equo.*"

Questa formulazione risulta meno penalizzante nei confronti delle Associazioni vicine alla natura, ma con esigue disponibilità finanziarie. Tuttavia, nel rispetto del principio dell'interesse generale sancito dalla Legge sui sussidi, il committente che intende promuovere un progetto di rivitalizzazione di un corso d'acqua o di una riva lago deve partecipare al finanziamento dell'intervento in modo equo. Infatti chi promuove un progetto deve essere responsabilizzato anche in termini finanziari così da evitare il lancio di operazioni di portata tecnica e/o finanziaria non commisurata alle capacità finanziarie disponibili. Il promotore dei progetti, se mancano sufficienti mezzi propri, deve in tal modo farsi parte attiva nel coinvolgere altri partner per il finanziamento. Per partecipazione finanziaria equa si intende una partecipazione significativa, pari di regola ad almeno il 20% del costo totale.

In casi particolari, esaurite le possibilità da parte del committente di trovare sponsorizzazioni che arrivino al 20% della cifra, in virtù della bontà del progetto e dell'interesse generale che questo progetto ha in serbo, si può eccezionalmente derogare a questo principio.

CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione ritiene di aver apportato al messaggio n. 5632 modifiche di forma e di sostanza che ne garantiscono una più appropriata applicazione, vista anche quale incentivazione e promozione rispetto alle mutate esigenze di natura ambientale. Il successo sarà comunque determinato dalla volontà di collaborazione da parte dei diversi attori interessati (Stato, Comuni, Associazioni ambientaliste, Associazione dei

pescatori, ecc.). Un contributo concreto per creare, oltre alle funzioni primarie di sicurezza delle acque, le premesse migliori di svago in senso lato non solo per i cittadini del nostro Cantone ma anche per i nostri ospiti occasionali o abituali che non di rado scelgono il Ticino proprio considerando anche questi aspetti un po' particolari non ricorrenti nel turismo di massa.

Con queste considerazioni e auspici, la Commissione della legislazione (all'unanimità), chiede a questo Gran Consiglio di aderire all'entrata in materia e di approvare l'annesso disegno di legge.

Per la Commissione della legislazione:

Edo Bobbià, relatore

Bertoli - Carobbio W. - Dafond - Duca Widmer - Fiori -

Genazzi - Ghisletta D. - Mellini - Pantani (con riserva) -

Pedrazzini - Pini - Quadri (con riserva) - Vitta

Disegno di

LEGGE

sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata l'iniziativa parlamentare 21 giugno 1999 presentata nella forma generica da Tullio Righinetti e cofirmatari per il ripristino di situazioni idrico-ambientali compromesse;
- visto il messaggio 15 marzo 2005 n. 5632 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 20 settembre 2005 n. 5632 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Articolo 1

Scopo

La presente legge disciplina il finanziamento di progetti, studi, interventi e attività il cui fine sia il miglioramento della situazione ecologica di corsi d'acqua e di rive lacustri (rinaturazione).

Articolo 2

Campo d'applicazione

¹Sono rinaturazioni e possono beneficiare di un contributo, in particolare:

- a) le misure di costruzione e di gestione straordinaria di corsi d'acqua e rive lacustri, realizzate in modo naturale;
- b) la rivitalizzazione di zone golenali;
- c) la messa a cielo aperto di corsi d'acqua;
- d) le misure volte a favorire o a ripristinare la migrazione della fauna ittica, così come la creazione di luoghi di frega e di rifugio;
- e) il ripristino di interventi di rinaturazione già precedentemente realizzati;
- f) l'acquisizione dei diritti reali in caso di progetti di rivitalizzazione e il versamento di indennità uniche;
- g) i lavori preparatori e gli studi che servono direttamente alla realizzazione di rinaturazioni;
- h) le misure supplementari di valorizzazione ecologica nell'ambito di progetti di sistemazione di corsi d'acqua.

²Non sono ritenute rinaturazioni e non possono quindi beneficiare di contributo:

- a) le misure di sistemazione di corsi d'acqua che sono ordinate per motivi di sicurezza contro le piene;
- b) le misure di gestione di corsi d'acqua dettate da motivi di sicurezza;
- c) i costi riconducibili a indennità ricorrenti versate per misure di ge-

- stione, di rinuncia allo sfruttamento o altre prestazioni simili;
- d) la gestione di piscicoltura;
 - e) le misure di compensazione ecologica imposte nel quadro di un'autorizzazione o di una concessione.

³Possono inoltre beneficiare di un contributo misure ed interventi sulle acque transfrontaliere o realizzati in altri Cantoni, che portano benefici alle acque ticinesi.

Articolo 3

Finanziamento

¹Il Cantone assicura un adeguato finanziamento delle opere di rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri mediante crediti quadro quadriennali.

²I crediti sono iscritti al conto investimenti del Dipartimento del territorio, compatibilmente alle disponibilità finanziarie e ai limiti di Piano finanziario.

Articolo 4

Competenze e compiti

¹Le decisioni relative al contributo sono di competenza del Consiglio di Stato.

²Il Gruppo di lavoro per il recupero degli ecosistemi acquatici compromessi, designato dal Consiglio di Stato (in seguito: Gruppo di lavoro) esegue compiti di promozione e di coordinamento delle attività di rivitalizzazione definiti dal Consiglio di Stato.

Articolo 5

Contributo

a) Domanda e obblighi d'informazione

¹Le domande di contributo vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Stato per il tramite del Gruppo di lavoro, entro il 31 dicembre di ogni anno.

²Il richiedente deve fornire al Consiglio di Stato tutte le informazioni necessarie, autorizzandolo ad esaminare gli atti pertinenti e ad accedere ai luoghi.

³Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo.

Articolo 6

b) Ordine di priorità

¹Qualora le domande di contributo ricevute eccedano le disponibilità finanziarie il Consiglio di Stato stabilisce un ordine di priorità per la loro valutazione e decisione.

²L'ordine di priorità viene comunicato ai richiedenti.

Articolo 7

c) Beneficiari

¹Possono beneficiare di un contributo tutte le persone giuridiche di dirit-

to pubblico e le persone giuridiche di diritto privato esplicanti compiti di diritto pubblico che realizzino interventi di rivitalizzazione ai sensi della presente legge.

²Il Cantone può assumere in proprio studi di base, progetti preliminari e la tenuta a giorno dei rilievi ecomorfologici. Esso può inoltre farsi carico di promuovere l'informazione e di pubblicare materiale inerente al recupero dei corsi d'acqua e delle rive lacustri.

Articolo 8

d) Entità

¹Il contributo è calcolato in modo tale da garantire il finanziamento del progetto, esaurite tutte le consuete fonti di finanziamento (sussidi cantonali, federali, comunali, sponsor privati, associazioni, consorzi,...).

²Il sussidio può essere definito in modo percentuale o forfetario qualora questo sistema di calcolo consenta di raggiungere lo scopo prefissato e di assicurare un'esecuzione razionale e economica del progetto.

³Di regola, il contributo massimo non deve superare il 50% dell'importo sussidiabile. Per gli studi di base e le progettazioni preliminari può invece raggiungere il 100%.

⁴Il committente partecipa al finanziamento con un contributo equo.

⁵Contributi inferiori ai 5'000.- non vengono assegnati.

Articolo 9

f) Decisione

¹Il contributo viene attribuito mediante decisione del Consiglio di Stato.

²La decisione indica la base legale, la natura e l'importo del contributo, l'oggetto e l'ammontare delle spese computate e delle altre fonti di finanziamento considerate.

Articolo 10

g) Condizioni e oneri

¹Il contributo può essere concesso solo nel caso in cui vi siano garanzie che i lavori vengano gestiti e realizzati da studi e imprese specializzate e referenziate.

²I progetti devono contenere le necessarie verifiche idrauliche ai fini della sicurezza.

³I beneficiari devono fornire un consuntivo sull'utilizzazione dei contributi speciali ricevuti.

Articolo 11

h) Versamento

¹Il versamento del contributo è esigibile nel momento in cui i consuntivi di spesa sono approvati dal Consiglio di Stato e dalle istanze preposte al collaudo tecnico e a saldo dei lavori avvenuto da parte della committenza.

²Il Consiglio di Stato può autorizzare il versamento di acconti sino ad un ammontare massimo del 80% dell'importo del contributo concesso.

Articolo 12

i) Prescrizione

¹Il diritto al versamento del contributo si prescrive se i lavori non sono iniziati entro due anni dalla crescita in giudicato della decisione di concessione del contributo.

²In particolari circostanze, il Consiglio di Stato può accordare un rinvio.

Articolo 13

Rimedi giuridici

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Articolo 14

Norme sussidiarie

Ove non sia diversamente stabilito dalla presente legge, sono applicabili le norme della Legge sui sussidi cantonali.

Articolo 15

Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.